



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"



Sedi Associate: Liceo - ITC
Segreteria didattica ☎ e 📠 0444/676125 – 67059
Segreteria amministrativa ☎ 0444/672206 – 📠 450895
Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)

C.F. 81000970244e-mail: viis00200v@istruzione.it – sito: www.liceoarzignano.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Visto il DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 2017

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Premesse

La scuola è una comunità aperta al dialogo, alla ricerca ed alle esperienze sociali. La Scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Vi operano il dirigente scolastico, gli insegnanti, il personale amministrativo e quello ausiliario, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, per garantire la crescita degli studenti in responsabilità, formazione culturale, umana e civile.

Il presente regolamento rimanda ai doveri degli studenti e stabilisce le sanzioni disciplinari in caso di violazione.

Poiché la sanzione ha una funzione educativa, si individua la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica in ossequio al principio della riparazione del danno cui l'infrazione deve ispirarsi.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

L'infrazione disciplinare commisurata al comportamento non ha influenza sulla valutazione del profitto, ma incide sul voto di condotta.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

La convocazione dei genitori, anche di alunni maggiorenni, si configura come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto per quanto possibile a livello preventivo dal singolo docente, dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.

Art. 2 – Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

Vengono previste le sanzioni di cui all'elenco seguente:

- a) *Richiamo verbale e invito alla riflessione individuale*
- b) *Nota disciplinare sul registro elettronico, trascritta sul diario scolastico*
- c) *Sospensione dalla frequenza di attività, come visite, viaggi e simili*
- d) *Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili*
- e) *Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni*
- f) *Allontanamento superiore a 15 giorni*
- g) *Esclusione dallo scrutinio finale*
- h) *Non ammissione all'esame di Stato.*

Si può ricorrere a sanzioni irrogate a tutto un gruppo di studenti solo in casi eccezionali, ed esclusivamente per rispondere ad una precisa strategia educativo – didattica.

Resta salvo il diritto dell'Istituto ad ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Art. 3 – Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

I soggetti chiamati a valutare la mancanza e ad irrogare la sanzione sono quelli di cui al seguente elenco

- *Il singolo docente irroga le sanzioni di cui ai punti a) b).*
- *Il Consiglio di Classe soli docenti irroga le sanzioni di cui al punto c) .*
- *E il consiglio di classe con la presenza di tutti i componenti ai punti d) e); esso viene convocato entro cinque giorni dall'evento dal Dirigente Scolastico, oppure quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti docenti.*
- *Il Consiglio d'Istituto ai punti f), g) e h).*

Il soggetto o l'organo competente ad irrogare la sanzione deve preliminarmente sentire le ragioni dell'interessato.

Art. 4 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- *verbalmente per le sanzioni di cui ai punti a) b).*
- *verbalmente e per iscritto, ed eventualmente in presenza dei genitori, per le sanzioni di cui agli altri punti.*

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite chiamata telefonica, lettera raccomandata o fonogramma. Attraverso tali mezzi essi dovranno essere preavvertiti della data, dell'ora e delle motivazioni della riunione dell'organo chiamato ad irrogare l'eventuale sanzione.

Se i genitori, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione, l'organo procederà nell'istruttoria basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Qualora i genitori avvisino, anche per via breve, della loro impossibilità a partecipare alla riunione, il

Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore nella persona di un docente del consiglio di classe che assisterà lo studente.

L'organo chiamato ad irrogare la sanzione decide senza la presenza dell'allievo e dei genitori. In caso di sospensione il Dirigente Scolastico dovrà darne tempestivo avviso ai genitori dell'interessato, anche se maggiorenne, indicando il periodo di irrogazione del provvedimento.

Su proposta dell'organo chiamato ad irrogare la sanzione può essere offerta allo studente la possibilità di un ravvedimento operoso con attività a favore della comunità scolastica.

Art. 5 – Corrispondenza fra mancanze e sanzioni

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono:

- mancanza di rispetto delle regole dell'Istituto
- mancanza di rispetto verso le strutture ed il patrimonio della scuola
- mancanza di rispetto verso le persone

La nota disciplinare (sul Registro elettronico, trascritta sul diario scolastico) **è prevista per:**

- ripetute mancanze ai doveri scolastici
- violazioni del Regolamento d'Istituto
- compromissione del regolare svolgimento dell'attività scolastica
- danni lievi arrecati alla struttura scolastica

La sospensione con obbligo di frequenza o di allontanamento temporaneo è prevista per:

- infrazioni disciplinari già sanzionate con ammonizione
- offese alle persone o al ruolo professionale
- comportamento o atti che offendono la personalità, l'onore o il decoro degli altri studenti
- danni gravi arrecati alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature
- pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica
- falsificazioni gravi.

Lo studente che dolosamente per colpa grave arrechi danni alla struttura scolastica e/o agli arredi e alle attrezzature risponde anche in termini economici.

La sospensione con obbligo di frequenza può avere la seguente articolazione:

- esercitazioni assegnate dal Consiglio di Classe;
- collaborazione con i docenti bibliotecari o con altri docenti di laboratorio;
- pulizia dei banchi o di attrezzature;
- pulizia dei cortili della scuola.

Art. 6 – Organo di Garanzia e impugnazioni

L'Organo di Garanzia interno è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un genitore eletto dai genitori, uno studente eletto dagli studenti e designati dal Consiglio di Istituto,

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni da parte degli studenti e/o dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva, entro 10 giorni.

L'Organo di Garanzia decide anche nei conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento.

Dura in carica due anni dall'atto della nomina.

E' presieduto dal dirigente scolastico che ne cura la convocazione e l'esecuzione delle deliberazioni.

L'Organo di garanzia decide alla presenza della totalità dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è prevista astensione al voto.